

# *Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna*

---

*Organo ufficiale della Associazione Italiana  
Otorinolaringoiatri Libero-Professionisti  
A.I.O.L.P.*



Anno 12 / n. 23 – Luglio-Dicembre 2012

Indirizzo internet: [www.aiolp.it](http://www.aiolp.it)

# *Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna*

---

*Organo ufficiale della Associazione Italiana  
Otorinolaringoiatri Libero-Professionisti  
A.I.O.L.P.*



*Pubblicazione semestrale riservata ai Soci AIOLP*

***Direttore:***

Elisabetta Sartarelli

***Collaboratori***

F. Bergamo, Simona Cittadini, D. Martino,  
R. Paroni Sterbini, G. Petrillo, S. Urbini

***Comitato Scientifico:***

D. Celestino, Stefano Cittadini, M. E. Berioli,  
U. Cecchini, M. Poerio,  
G. Stirpe, D. Tarsitani

***Segreteria A.I.O.L.P.***

*Casella Postale n. 54, 00040 Castel Gandolfo (RM)  
Tel. +39 339 6224303  
E-mail: scittadini@fastwebnet.it*

***Redazione:***

*Casella Postale n. 54  
00040 Castel Gandolfo (RM)  
Tel. 06/93273374 - 06/93273655  
Fax 06/97257974; Mobile 333/6961682  
E-mail: redazioneeom@yahoo.it*

© Copyright: A.I.O.L.P.

Editore: A.I.O.L.P.

*Stampa: Arti Grafiche s.a.s.  
P.zza S. Fagiolo, 1/2 - 00041 Albano Laziale  
Tel./Fax 06 9320046 - E-mail: torregianipiero@libero.it  
Registrazione presso il Tribunale  
di Velletri (Roma) n. 19 del 02/08/2001  
Indirizzo internet: www.aiolp.it*





# **Atto Costitutivo Statuto e Regolamento**

# **ATTO COSTITUTIVO**

*Numero di repertorio 42258, raccolta 12606*

## **ASSOCIAZIONE ITALIANA OTORINOLARINGOIATRI LIBERO-PROFESSIONISTI (A.I.O.L.P.) (Estratto sintetico)**

Il 18-5-1989 in Catania, presso lo studio del Notaio Achille Muscarà, sono presenti i signori: BARTOLOMEO Dr. Amleto, BORZÌ Dr. Francesco, CALÌ Prof. Giuseppe, CARUSO Dr. Renato, DI COSTA Dr. Antonino, MANDOLFO Dr.ssa Ornella Maria, NERI Dr. Vincenzo, PLATANIA Dr. Rosario, PRICOCO Dr. Salvatore, RICCIOLI Dr. Simone Giovanni, RUSSO Dr. Rosario, SAPORITO Dr. Salvatore, SFOGLIANO Dr. Giuseppe Antonio, TUDISCO Dr. Bruno, tutti medici specialisti in Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, che decidono di costituire una Associazione scientifica senza fini di lucro che viene denominata «**ASSOCIAZIONE ITALIANA OTORINOLARINGOIATRI LIBERO-PROFESSIONISTI**» (A.I.O.L.P.).

L'Associazione ha sede legale in Roma, con uffici di rappresentanza temporaneamente fissati in Via Pisa 38, int. 20, e con sede operativa ed Amministrativa fissati, per il primo biennio, presso la sede unica, di S. AGATA LI BATTIATI, (CATANIA) Via Barriera del Bosco 16/C (95030).

Per la costituzione del fondo associativo ogni Associato versa la somma di £. 40.000 (quarantamila) quale quota sociale per il 1989-90.

La vita e il funzionamento della Associazione sono regolate da uno STATUTO che si allega al presente Atto del quale fa parte integrante e sostanziale.

# **STATUTO**

## **della ASSOCIAZIONE ITALIANA OTORINOLARINGOIATRI LIBERO-PROFESSIONISTI (A.I.O.L.P.)**

*Atto Costitutivo approvato a Catania, il 18 maggio 1989, presso lo studio del Notaio Achille Muscarà - Numero di repertorio 42258, raccolta 12606.*

*Modificato a Catania, il 6 dicembre 1989, presso lo studio del Notaio Achille Muscarà – Numero di repertorio 43095, raccolta 13129.*

*Modificato a Roma, in occasione del 92° Congresso Nazionale S.I.O. e Ch. Cervico Facciale, il 24 maggio 2005, alla presenza del Notaio Rita Paolillo – Numero di repertorio 23556, raccolta 7126.*

## **COSTITUZIONE E SEDE**

Art. 1. La “Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero – Professionisti” (A.I.O.L.P.), con sede legale a Roma, è una associazione scientifica. Essa è retta dal presente statuto, dal regolamento e dalle norme di legge in materia.

## **DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 2. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

## **FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 3. La A.I.O.L.P., apolitica e senza scopi di lucro, si propone le seguenti finalità:

- a) contribuire allo sviluppo scientifico e professionale degli otorinolaringoiatri e degli studiosi in discipline affini che svolgano la loro attività nell'ambito della libera professione;
- b) promuovere la formazione permanente degli otorinolaringoiatri libero – professionisti mediante riunioni e corsi di aggiornamento;
- c) valorizzare e tutelare la professionalità degli associati, cercando di elevare il livello e la qualità delle prestazioni professionali;
- d) incrementare fra i propri iscritti la conoscenza e la applicazione pratica delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche più recenti e più perfezionate (specie quelle che consentono, con il criterio del Day Hospital, il trattamento ambulatoriale di quella larga serie di affezioni passibili di guarigione completa anche con assistenza extra degenza);
- e) favorire lo sviluppo dell'assistenza specialistica libero – professionale nelle sue espressioni: preventiva, curativa e riabilitativa;
- f) rappresentare, a tutti gli effetti, il corpo

dei suoi appartenenti nei confronti di autorità ministeriali, amministrative, politiche, sanitarie, sociali, etc., per tutto quello che concerne i problemi della categoria e la difesa del prestigio della figura degli otorinolaringoiatri libero – professionisti;

- g) aderire alla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervicale Facciale (S.I.O. e Ch.C.F.) e richiedere a questa ultima di accettare la detta adesione (considerando che la gran parte dei soci A.I.O.L.P. sono già soci S.I.O.); operare poi, affinché, nell'ambito della S.I.O., se necessario mediante modifiche statutarie, la A.I.O.L.P. trovi una sua collocazione, e una adeguata configurazione rappresentativa che, pur salvaguardando le autonomie reciproche, consenta a tutti i soci S.I.O. di trarre i massimi benefici ricavabili dalla reciproca collaborazione;

## **SOCI**

Art. 4. Possono essere soci ordinari della A.I.O.L.P. soltanto medico – chirurghi laureati in Italia o all'estero, specialisti in otorinolaringoiatria e patologia cervico – facciale e specialisti in branche assimilabili all'O.R.L. (audiologia, foniatria, etc.) che svolgano la loro attività nell'ambito della libera professione.

E in particolare:

- C1 libero – professionisti puri;
- C2 libero – professionisti convenzionati esterni USL;
- C3 libero – professionisti convenzionati con altri enti (FF.SS., INPS, INAIL, etc.);
- C4 libero – professionisti consulenti ospedalieri;
- C5 libero – professionisti dipendenti di case di cura o con esse convenzionati;
- C6 libero – professionisti termalisti, militari, scolastici, etc.;
- C7 libero – professionisti ex universitari;

C8 libero – professionisti ex ospedalieri;  
C9 libero – professionisti ambulatoriali interni USL (non ospedalieri);  
C10 altri otorinolaringoiatri libero – professionisti (medici di fabbrica, etc.)

I soci sono classificati in tre categorie:

a) SOCI ORDINARI

- quelli di cui ai numeri dall'1 al 10 di questo articolo 4.

b) SOCI EMERITI

- soci ordinari che hanno superato l'età di 72 anni.

c) SOCI BENEMERITI

- quanti (persone fisiche e giuridiche, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, laboratori farmaceutici, industrie articoli medicali e protesici, etc., che, con la loro personalità e/o il loro apporto scientifico, di collaborazione o finanziario) abbiano contribuito, in modo particolare, a svolgere le stesse finalità che la A.I.O.L.P. si propone, o, comunque a valorizzare l'associazione. I soci benemeriti non sono elettori, non versano quote sociali e non hanno diritto a voto assembleare.

## AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 5. Per i primi due anni dalla fondazione della A.I.O.L.P., l'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati indirizzata al Presidente e contenente l'indicazione dei requisiti di cui all'art. 4, con particolareggiata specificazione della sub – categoria di appartenenza.

Dopo i primi due anni dalla fondazione della A.I.O.L.P., le domande di ammissione a socio, con l'indicazione dei requisiti di cui sopra, dovranno essere controfirmate da almeno un socio ordinario presentatore.

I soci presentatori garantiscono che il candidato abbia i requisiti richiesti e accetti le regole della Associazione.

L'accettazione delle domande è deliberata inappellabilmente dal consiglio direttivo, su segnalazione di almeno tre soci ordinari.

## DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 6. L'appartenenza all'associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi (quelli citati nell'art. 8) secondo quanto prescritto dallo statuto.

I soci sono tenuti ad un corretto comportamento nelle relazioni con gli altri soci, nonché, all'accettazione delle norme del presente statuto e del regolamento.

Il socio ordinario, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, è elettore ed eleggibile; ha diritto ad intervenire nelle assemblee dei soci, a prendere la parola secondo le modalità previste dal regolamento, a partecipare a tutte le riunioni indette dalla associazione, a proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno, a richiedere al Presidente, in concorso con altri soci ordinari che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, la convocazione di assemblea straordinaria, a presentare al Consiglio Direttivo concrete proposte scritte per la realizzazione degli scopi sociali o per la migliore organizzazione della associazione, a proporre modifiche del regolamento e dello statuto ed a fruire di tutte le agevolazioni e di tutti i benefici connessi con l'appartenenza alla A.I.O.L.P..

## PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 7. La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni del socio, comunicate per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. La decadenza viene sancita dal consiglio direttivo;
- c) per morosità nel versamento delle quote associative per oltre tre anni;
- d) in caso di controversia, la perdita della qualità di socio è rimessa alla decisione dei probiviri.



## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 8. Organi dell'associazione sono:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
- IL COMITATO SCIENTIFICO.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 9. L'associazione ha nell' "ASSEMBLEA" il suo organo sovrano.

Partecipando all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci ordinari ed i soci emeriti con diritto di voto e i soci benemeriti, in qualità di osservatori e con possibilità di interventi solo consultivi.

L'assemblea viene convocata, in via ordinaria almeno una volta l'anno, alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'esame del bilancio preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quarto dei soci.

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Art. 10. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate con avviso scritto spedito, almeno trenta giorni prime di quello fissato per l'adunanza, a ciascun socio all'indirizzo risultante dai documenti dell'associazione.

## **COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Art. 11. Hanno diritto a votare in assemblea i soci ordinari, che siano in regola con il pagamento delle quote associative, ed i soci emeriti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno di tutti i soci.

La seconda convocazione, che può essere tenuta lo stesso giorno della prima, purché dopo almeno un'ora da quest'ultima, sarà validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi esclusivamente per iscritto ad altro socio: ogni intervenuto non può portare più di tre deleghe.

La delega potrà esser data anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei vice – presidenti o, in loro assenza, dal membro più anziano del consiglio direttivo.

In caso di assenza totalitaria dei componenti il consiglio direttivo l'assemblea provvederà di volta in volta alla nomina del suo presidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario – tesoriere, in sua assenza da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i soci presenti.

Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal consiglio.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti o rappresentanti.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata immediatamente a votare per una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con i voti favorevoli di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentanti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

## **FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Art. 12. – L'assemblea vota normalmente per alza-

ta di mano, con immediata verifica dei soci astenuti e dissenzienti.

Per argomento di particolare importanza, il presidente dell'assemblea ha facoltà di decidere che si voti a scrutinio segreto.

In tal caso sarà necessario che egli proceda, seduta stante, alla nomina di tre scrutatori.

## COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Art. 13. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare su bilanci consuntivi e preventivi;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo, il segretario – tesoriere, i revisori dei conti ed i probiviri (in numero di tre);
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori scientifici e culturali;
- d) deliberare su tutti gli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal consiglio direttivo, ivi comprese modifiche del regolamento;

In sede straordinaria:

- e) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- g) deliberare sullo trasferimento di sede dell'associazione;
- h) deliberare su ogni altro argomento vitale per la sopravvivenza dell'associazione.

## COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14. La A.I.O.L.P. è amministrata da un "CONSIGLIO DIRETTIVO" (C.D.) che esplicherà tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'associazione. Il consiglio direttivo, in particolare ha il compito di:

- a) eleggere fra i suoi membri il presidente e due vicepresidenti;

- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea;
- c) esaminare e discutere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- d) deliberare la quota associativa annuale;
- e) deliberare su ogni atto di carattere finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- f) dare parere su oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi SOCI ORDINARI;
- h) accertare la permanenza dei requisiti richiesti ai soci per continuare a far parte dell'associazione e, in caso di mancanza o perdita dei requisiti, prendere gli opportuni provvedimenti;
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti, associazione ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa;
- l) designare i SOCI BENEMERITI;
- n) il consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni scientifiche composte da colleghi scelti tra membri del consiglio direttivo, tra i soci ed anche tra non soci, ove lo richiedano particolari esigenze.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. In caso di parità, il voto del presidente ha valore di due voti.

I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive del consiglio direttivo decadranno dalla carica. Tale decadenza sarà pronunciata dallo stesso consiglio direttivo che provvederà alla cooptazione a norma del successivo art. 15.

## COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15. Il consiglio direttivo è composto da nove membri dei quali otto eletti dall'assemblea ordina-

ria dei soci ed un membro di diritto nella persona del presidente uscente.

Il consiglio direttivo alla sua prima riunione, che deve effettuarsi immediatamente dopo le elezioni, elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, eccezion fatta per il segretario la cui durata è prevista per quattro anni.

Per tale motivo il segretario tesoriere viene eletto direttamente dall'assemblea con votazione separata.

I membri del consiglio direttivo possono essere riconfermati.

Qualora, nell'intervallo fra le assemblee sociali venissero a mancare uno o più membri del consiglio direttivo per dimissioni, decesso, decadenza o altra causa, e sempre che il numero dei consiglieri rimasti in carica non si sia ridotto a meno della metà, il Consiglio direttivo procederà alla integrazione, per cooptazione, del consiglio stesso.

I consiglieri, così cooptati, durano in carica sino al limite della scadenza dell'intero consiglio.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese.

## **RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 16. Il consiglio direttivo si riunisce a seguito di avviso scritto del segretario – tesoriere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Delle sedute e delle deliberazioni del consiglio direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario – tesoriere.

## **RAPPRESENTANZA**

Art. 17. Il “PRESIDENTE” dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio in esecuzione di regolari delibere del consiglio direttivo; ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari

sociali; con la sua firma impegna l'associazione nei riguardi dei soci e dei terzi; sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Parte dei suoi compiti potrà essere delegata, su sua richiesta, al segretario – tesoriere o ad altri membri del consiglio direttivo o ad un socio di sua fiducia.

Può, altresì, rilasciare procure a soci o anche a non soci, per singole operazioni o categorie di operazioni; tutto ciò dovrà risultare da appositi verbali.

Art. 18. Il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea ordinaria dei soci, dura in carica tre anni, salvo il primo che durerà due anni e salvo l'incarico di segretario – tesoriere che durerà sempre quattro anni.

## **COMPITI DEL SEGRETARIO – TESORIERE**

Art. 19. Il “SEGRETARIO – TESORIERE”, eletto direttamente dall'assemblea ordinaria, dura in carica un quadriennio.

Il segretario – tesoriere cura il disbrigo degli affari dell'associazione; provvede alla firma della corrispondenza; svolge i compiti a lui demandati dal presidente o dal consiglio direttivo; mantiene i contatti con gli uffici pubblici, con enti e associazioni che interessano l'attività dell'associazione.

Egli redigerà ogni anno i bilanci (consuntivo e preventivo) che sottoporrà alla attenzione del Consiglio Direttivo e successivamente al consiglio dei revisori dei conti; ottenuto da questo ultimo il giudizio sulla adeguatezza della conduzione economico - finanziaria della associazione, proporrà i detti bilanci alla assemblea annuale dei soci per l'approvazione.

Per l'attività svolta in nome dell'associazione sono a lui conferiti, come al presidente, i poteri di rappresentanza legale verso i terzi.

È a disposizione dei soci per i compiti d'informazione ed assistenza che rientrano nelle finalità dell'associazione.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 20. Il "COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI" è composto da cinque membri scelti, anche fra non soci, dall'assemblea ordinaria.

Nella sua prima riunione il collegio stabilirà chi fra i membri dovrà ricoprire la carica di presidente.

Il presidente ha, in particolare, il compito di mantenere i contatti con il presidente del consiglio direttivo e con i membri dello stesso.

Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere una relazione diretta all'assemblea riguardante i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo, esprimendo un loro giudizio sulla conduzione dell'associazione.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per il primo collegio dei revisori è prevista la durata ridotta a due anni.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Art. 21. Il "COLLEGIO DEI PROBIVIRI" è composto da tre membri, scelti, anche fra non soci, dall'assemblea ordinaria.

Nella sua prima riunione il collegio stabilirà chi dovrà ricoprire la carica di presidente.

Il collegio dei probiviri sovrintende e sorveglia l'andamento dell'associazione in tutte le sue manifestazioni e il rispetto delle norme dettate dal presente statuto e regolamento.

Al collegio dei probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che potessero insorgere fra i soci e fra l'associazione ed i soci. Emetterà in merito le proprie decisioni che saranno inappellabili.

Il collegio dei probiviri può sottoporre all'assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

I membri del collegio dei probiviri non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

Dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Per il primo collegio dei probiviri è prevista la riduzione della durata in carica a due anni.

Il presidente ha, in particolare, il compito di mantenere i contatti con il presidente del consiglio direttivo e con i membri dello stesso.

Il collegio dei probiviri si riunisce ogni qualvolta il suo presidente lo convoca.

Il collegio dei probiviri deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del consiglio direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri, con funzioni consultive.

## **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 22. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative (l'ammontare, previsto di entità minima, sarà deciso ogni anno dal consiglio direttivo);
- b) da contributi versati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, società, laboratori farmaceutici, industrie articoli medicali e protesici, persone fisiche o giuridiche interessate all'attività che svolge l'associazione;
- c) da eventuali donazioni, eredità, legati o comunque atti di liberalità disposti da terzi a favore dell'associazione;
- d) da mobili ed immobili acquisiti a titolo oneroso.

## **ESERCIZI SOCIALI**

Art. 23. L'esercizio sociale ed amministrativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. Ne consegue che l'anno sociale ed amministrativo denominato 2005/06, con il precedente criterio, terminerà il 31/12/2005 e che il 1° gennaio 2006 inizierà l'anno sociale ed amministrativo denominato "2006" con il nuovo criterio. L'amministrazione e la tenuta dei libri contabili è demandata al segretario – tesoriere che seguirà le direttive del consiglio direttivo.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 24. In caso di scioglimento, l'assemblea designerà il liquidatore.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto all'ANAOSI (Associazione Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiana).

## **REGOLAMENTO INTERNO**

Art. 25. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente stilate in un regolamento da elaborarsi dal consiglio direttivo che lo porterà all'approvazione dell'assemblea.

Regolamento e sue eventuali variazioni diverranno operanti appena saranno pubblicati.

Art. 26. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nel regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

# **REGOLAMENTO**

**della ASSOCIAZIONE ITALIANA OTORINOLARINGOIATRI  
LIBERO-PROFESSIONISTI  
(A.I.O.L.P.)**

*Approvato ed adottato dalla Assemblea dei Soci in Catania il 6.12.1989.*

*Le successive modifiche sono state regolarmente accettate dalla Assemblea dei Soci, come dai verbali conservati in Segreteria.*

*L'ultima variazione è stata approvata dalla Assemblea dei Soci, a Roma, presso l'Hotel Sheraton, in occasione del 92° Congresso Nazionale S.I.O. e Ch. Cervico Facciale, il 24 maggio 2005.*

## **Titolo I: REGOLAMENTO**

Art. 1. Il regolamento integra le norme dello statuto e ne ha la stessa efficacia normativa. Le norme del regolamento non possono essere in contrasto, neppure parzialmente, con quelle dello statuto.

Art. 2. È costituito un "COMITATO PERMANENTE PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO", i cui componenti restano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Di tale comitato fanno parte: il presidente, il segretario-tesoriere (membri di diritto); più due membri nominati dal consiglio direttivo e tre eletti dalla assemblea generale dei soci (membri elettivi). Il segretario dell'A.I.O.L.P. è il segretario del comitato permanente.

Il comitato permanente può autoconvocarsi su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti. Tale richiesta va inoltrata al segretario che estende l'invito agli altri membri e, nella scelta della data della convocazione, privilegia le scadenze congressuali.

La convocazione ufficiale del comitato permanente in seno al consiglio direttivo dell'A.I.O.L.P. avviene su richiesta del presidente o su richiesta di almeno quattro membri del comitato permanente, con adeguato preavviso del segretario a tutti gli interessati.

Le variazioni delle norme dello statuto e del regolamento, proposte dal "Comitato Permanente" debbono preventivamente avere l'approvazione scritta di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio direttivo e dell'organo di consulenza dell'A.I.O.L.P., e quindi ottenere l'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze dell'assemblea ordinaria per le modifiche del regolamento e dell'assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto.

Il verbale dell'assemblea straordinaria sarà redatto da un notaio e sottoscritto dal presidente dell'assemblea stessa e dal notaio.

Art. 3. I soci hanno diritto di proporre variazioni alle norme di statuto e regolamento, con le modalità previste nei successivi articoli 13 e 14 e negli articoli 6 e 9 dello statuto. Tali proposte devono essere presentate al segretario, che le sottopone al "Comitato Permanente".

## **Titolo II: I SOCI**

Art. 4. Il consiglio direttivo approva o respinge le domande di ammissione o le proposte di nomina a

maggioranza semplice. Quando ne sia fatta richiesta, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.

La domanda di ammissione a SOCIO ORDINARIO rivolta al presidente ed indirizzata al segretario, deve essere accompagnata dalla quota sociale di importo pari a quello dell'anno amministrativo in corso.

Ad ammissione avvenuta, viene consegnato al nuovo socio un attestato di appartenenza all'A.I.O.L.P. con una copia dello statuto e del regolamento.

Il socio è tenuto a comunicare al segretario dell'A.I.O.L.P., con la massima sollecitudine, ogni cambiamento d'indirizzo.

Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo ed essere motivate. Esse avranno effetto dal primo giorno dell'anno sociale successivo a quello della loro presentazione.

Art. 5. Non esiste incompatibilità tra la qualifica di socio S.I.O. e quella di socio A.I.O.L.P., essendo questa confluyente e affiliata alla S.I.O. e Ch. C.F.

Viceversa i soci dell'A.U.O.R.L. e dell'A.O.O.I. che, cessando dal servizio di ruolo universitario od ospedaliero, desiderino associarsi alla A.I.O.L.P., non possono mantenere l'iscrizione all'Associazione di provenienza e devono comunicare questa variazione al presidente della S.I.O. per le opportune modifiche dei rispettivi tabulati.

Art. 6. I soci che organizzano Corsi, Convegni, o altre manifestazioni scientifiche e di aggiornamento professionale, devono darne comunicazione al segretario dell'associazione, che provvederà ad informare tutti i soci.

Il consiglio direttivo dell'A.I.O.L.P. inoltre, trasmetterà al presidente della S.I.O. e Ch.C.F. l'elenco delle manifestazioni che, sulla base di una adeguata documentazione, possono garantire un serio e valido aggiornamento, affinché ne possa esser data comunicazione in tempo utile anche a tutti gli altri soci S.I.O. e Ch.C.F.

Art. 7. L'attribuzione da parte del C.D. ad uno dei soci di un incarico, nell'ambito concernente le finalità dell'A.I.O.L.P., deve essere confermata dall'accettazione del designato. L'accettazione implica l'assunzione in proprio di tutti gli oneri che l'incarico comporti, salvo il rimborso delle spese di iscrizione, di viaggio e pernottamento sostenute. Il socio che abbia accettato l'incarico e non lo possa, per qualsiasi ragione soddisfare, può chiedere di essere esonerato anche limitatamente ad una sola occasione.

La richiesta sarà fatta in tempo utile per permettere al consiglio direttivo di delegare altro socio che presenti i requisiti e le disponibilità per poter assolvere quel determinato incarico.

Art. 8. Il socio si impegna a rimettere prontamente al giudizio del collegio dei probiviri qualsiasi controversia che possa insorgere con gli altri membri della associazione e con l'associazione stessa.

La radiazione di un socio non può essere pronunciata dal consiglio direttivo se prima non ne siano stati comunicati i motivi per iscritto all'interessato e non sia stato consultato il collegio dei probiviri. L'interessato ha il diritto di essere ascoltato personalmente dal collegio dei probiviri e dal presidente e di presentare agli stessi memorie difensive, prima che venga presa una decisione.

### **Titolo III: QUOTE SOCIALI**

Art. 9. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una "QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE" che, anno per anno, verrà stabilita dal consiglio direttivo.

Il pagamento della quota sociale deve avvenire entro il 31.12 di ogni anno.

È dato mandato al segretario-tesoriere di comunicare annualmente ad ogni Socio nota della quota ed eventualmente delle quote arretrate, da lui dovute, nei tempi e con le modalità che riterrà più opportune. Ai soci morosi verrà applicata, per ciascuna quota non pagata nei termini di tempo concessi, una indennità di mora pari al 50% dell'importo stabilito per l'anno al quale la quota si riferisce.

Il socio moroso per tre annualità consecutive decade automaticamente da socio, qualora non regolarizzi la sua posizione.

Fino alla scadenza dei primi tre anni dalla data della loro specializzazione i nuovi associati hanno diritto alla riduzione della quota sociale nella misura del 50%.

Per gli iscritti neo-specializzati, limitatamente al primo anno sociale, non è dovuto nessun contributo.

I soci ordinari ultrasettantaduenni sono considerati SOCI EMERITI; come tali conservano tutti i diritti dei soci ordinari, ma sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale.

### **Titolo IV: L'ASSEMBLEA dei SOCI**

Art. 10. "L'ASSEMBLEA DEI SOCI" è convocata dal presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione del congresso nazionale S.I.O. e Ch.C.F..

All'Assemblea dei Soci A.I.O.L.P. sarà gradita la partecipazione con qualifica di osservatore con solo potere consultivo di un collega socio S.I.O., che sia stato a ciò delegato, per un triennio, dal C.D. S.I.O. con carica rinnovabile con le medesime modalità.

Nell'organizzazione congressuale va previsto che all'Assemblea dei Soci A.I.O.L.P. sia dedicato tempo sufficiente per consentire lo svolgimento di tutti i compiti ad essa attribuita.

Art. 11. I deliberati dell'Assemblea dei soci sono validi qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice fra i presenti aventi diritto al voto al momento della votazione stessa. I deliberati dell'assemblea assumono immediatamente efficacia operativa.

Art. 12. Il segretario ha il compito di preparare, d'intesa con il presidente, l'ordine del giorno e darne comunicazione all'inizio dell'Assemblea ai soci regolarmente iscritti presenti.

Per occasioni particolarmente importanti (modifiche di statuto o di regolamento, etc.) è necessario che una copia dell'ordine del giorno venga inviata ai soci insieme con l'avviso di convocazione.

Art. 13. Durante il corso dell'Assemblea ordinaria devono essere svolte le seguenti operazioni:

- a) lettura del verbale della precedente Assemblea dei soci e relativa approvazione da parte dell'Assemblea;
- b) relazione sullo stato dell'associazione tenuta dal presidente;
- c) relazione organizzativa ed amministrativa tenuta dal segretario-tesoriere;
- d) approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo);
- e) comunicazione all'Assemblea, da parte del presidente, della quota associativa deliberata dal consiglio direttivo per l'anno che inizia;
- f) elezione delle cariche sociali A.I.O.L.P., dei probiviri e revisori dei conti in scadenza. Per il rinnovo del consiglio direttivo, e per decisione del presidente, è possibile la votazione



a scrutinio segreto che consenta ai soci di emendare, in tutto o in parte, la lista dei candidati proposta dagli amministratori uscenti;

- g) eventuali elezioni o nomine di soci incaricati di rappresentare l'A.I.O.L.P. in seno a Società ed Associazioni affini (S.I.O., S.U.O.I., I.F.O.S., E.U.F.O.S., etc.);
- h) approvazione del deliberato del consiglio direttivo relativo ad eventuali modifiche del regolamento.

Su ogni argomento in discussione i soci possono intervenire prenotandosi presso il segretario.

I soci che intendono porre in discussione un argomento particolare, devono farne richiesta scritta al segretario almeno trenta giorni prima del congresso.

Art. 14. Assemblee straordinarie possono essere convocate, sempre per motivi eccezionali, per iniziativa del presidente, sentito il consiglio direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno un quarto dei soci ordinari.

#### **Titolo V: CARICHE SOCIALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 15. Il presidente in carica, il presidente uscente, i due vicepresidenti ed il segretario-tesoriere costituiscono il "CONSIGLIO DI PRESIDENZA".

Art. 16. Il "CONSIGLIO DIRETTIVO" potrà prendere ogni genere di iniziativa mirante all'arricchimento scientifico e professionale degli associati (Convegni, Congressi, Corsi, Conferenze, Dimostrazioni chirurgiche, Pubblicazioni, etc.),

A tal proposito il consiglio direttivo sarà tenuto ad esaminare tutte le proposte che ogni socio, per iscritto, vorrà sottoporre alla sua attenzione.

Tali iniziative si concretizzeranno nella forma che il consiglio direttivo riterrà di volta in volta più opportuna ed efficace in relazione alle finalità proprie dell'associazione.

Art. 17. Il consiglio direttivo ha la facoltà di costituire comitati particolari con il compito di studiare problemi specifici inerenti le varie categorie degli associati.

Ha altresì la facoltà di costituire comitati di consulenza per l'aggiornamento professionale degli associati; i membri di tali comitati che potranno essere scelti anche fra i non soci dell'A.I.O.L.P., avranno il compito

di fornire coordinamento e supervisione su convegni, congressi, corsi, conferenze, dibattiti, etc. organizzati dall'A.I.O.L.P. o da sue delegazioni periferiche (interprovinciali o regionali) o sollecitate su iniziativa dei soci di una qualunque regione (con riferimento alle particolari condizioni professionali locali). È sottinteso comunque che tali delegazioni sono tenute a riferire di ogni loro attività al consiglio direttivo, che conserva la facoltà di emettere parere negativo vincolante.

Art. 18. Il consiglio direttivo esamina e discute i bilanci (consuntivo e preventivo) predisposti dal segretario-tesoriere.

Art. 19. Il consiglio direttivo, sentito il parere del presidente e del tesoriere, delibera la quota associativa da adottarsi per l'anno successivo.

Art. 20. Il consiglio direttivo, d'accordo con i membri del relativo comitato permanente, predispone il testo di eventuali modifiche di statuto e regolamento.

Art. 21. Il consiglio direttivo è affiancato da un "ORGANO DI CONSULENZA" composto per diritto da tutti gli ex-presidenti dell'A.I.O.L.P., i quali non decadono dalla carica se non per manifesto impedimento o per motivate dimissioni. Esso deve essere convocato regolarmente in occasione delle riunioni del consiglio direttivo, nelle quali ha il diritto di esprimere il proprio parere che ha valore deliberativo nelle proposte eventualmente avanzate di modifiche a statuto e/o regolamento, mentre in tutte le altre questioni ha soltanto valore consultivo.

Art. 22. Le attività amministrative dell'A.I.O.L.P. sono coordinate dal presidente, deliberate dal consiglio direttivo, rese esecutive dal segretario-tesoriere.

Esse comprendono la riscossione delle quote sociali e la gestione di esse assieme a quella di eventuali contributi versati da terzi, nonché, dei beni mobili e immobili acquistati o avuti in donazione.

Il tutto costituisce il "FONDO DI GESTIONE" che verrà utilizzato per finanziare manifestazioni della vita associativa A.I.O.L.P. ed ogni altra attività rientrante negli scopi della Associazione. A chiarimento di quanto previsto nell'art. 24 dello Statuto va evidenziato che, essendosi nel frattempo l'ANAOSI disciolta e trasformata in ONAOSI, nel caso in cui l'A.I.O.L.P. dovesse essere disciolta, il liquidatore provvederà a devolvere il risultante della liquidazione non più a favore della

cessata ANAOSI, bensì a favore della citata ultima organizzazione (ONAOSI) e/o di altre organizzazioni non lucrative che per legge o regolamento abbiano scopi istituzionali simili a quelli della A.I.O.L.P.

Va specificato anche che l'A.I.O.L.P. non potrà distribuire ad alcuno, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.

## **Titolo VI: IL PRESIDENTE**

Art. 23. Il presidente dell'A.I.O. L.P. dirige e rappresenta ufficialmente l'associazione.

Corrisponde con le autorità, le associazioni scientifiche e, attraverso il segretario, con i vari membri del consiglio direttivo.

Convoca il "comitato permanente" per l'aggiornamento dello statuto e del regolamento.

Convoca e presiede le assemblee dei soci, il consiglio direttivo, il consiglio di presidenza e d'intesa con il segretario, ne stabilisce l'ordine del giorno.

Sentito il parere del consiglio direttivo, può indire congressi, riunioni e assemblee straordinarie della associazione, può promuovere inchieste e referendum tra i soci. Può incaricare singoli membri del consiglio direttivo di svolgere attività organizzative e scientifiche nell'ambito dei fini associativi.

Il presidente, sentito il consiglio direttivo, ha facoltà di destinare contributi speciali per particolari finalità culturali o di tipo associativo.

Il presidente, sentito il consiglio di presidenza, può autorizzare spese straordinarie che abbiano carattere di urgenza.

Il presidente convoca, nel corso dei propri anni di presidenza, il consiglio direttivo ogni qualvolta ne veda l'opportunità e comunque, almeno due volte per anno. In tali circostanze, convocherà d'obbligo anche l'organo di consulenza e inviterà il collegio dei probiviri.

Il presidente convoca il consiglio di presidenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il presidente, sentito il consiglio direttivo, propone all'assemblea, per il rinnovo alle scadenze, le liste dei probiviri, dei revisori dei conti e del comitato di consulenza per l'aggiornamento professionale.

Il presidente comunica all'assemblea la quota associativa annuale secondo le modalità previste dall'articolo diciannovesimo del presente regolamento.

In difesa di interessi previdenziali, assicurativi, etc., di tutti o di parte degli iscritti all'A.I.O.L.P., il presidente, sentito il consiglio direttivo e da esso autorizzato, può

stipulare e sottoscrivere convenzioni, contratti, polizze, partecipazioni a fondi pensionistici integrativi, etc., con enti, società, associazioni, brokers, etc..

Art. 24. In caso di impedimento del presidente, l'incarico di presidenza passa al vice-presidente più anziano di iscrizione all'A.I.O.L.P., il quale ne assume tutte le funzioni e non decade per questo dal diritto di essere eletto dal consiglio direttivo successivo.

## **Titolo VII: IL SEGRETARIO-TESORIERE**

Art. 25. Il "SEGRETARIO-TESORIERE" è responsabile della organizzazione della società:

- a) fa parte del consiglio direttivo con diritto di voto;
- b) redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, del consiglio di presidenza e dell'assemblea dei soci e ne cura la trascrizione sui rispettivi libri;
- c) controlla e cura la regolare attuazione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- d) d'accordo con il presidente redige l'ordine del giorno dell'assemblea e lo rende pubblico nella sede dell'assemblea stessa;
- e) trasmette ai soci le notizie più importanti relative alla vita associativa;
- f) provvede a convocare gli interessati in occasione delle riunioni indette dal presidente;
- g) ogni anno, in occasione dell'assemblea dei soci, svolge una relazione organizzativa ed amministrativa;
- h) cura i rapporti con i soci, con la S.I.O. e Ch.C.F., con l'A.O.O.I., con la A.U.O.R.L., con il S.U.O.I., con gruppi ed associazioni affini (SIOP, SIA, ULI, SIFEL, GOST, GOFAP, etc.), con altre associazioni mediche e con la stampa;
- i) provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei soci; ogni anno provvede a richiedere al segretario della S.I.O. e Ch.C.F. i nominativi dei soci nuovi o vecchi iscritti alla S.I.O. che abbiano richiesto di essere inseriti nella categoria dei libero-professionisti;
- l) al termine di ogni congresso, corso di aggiornamento o altri incontri culturali presenta al direttivo una relazione che tenga conto delle carenze organizzative rilevate e delle osservazioni fatte dai soci. Tali relazioni verranno

opportunamente raccolte e conservate e saranno di guida per le manifestazioni successive;

- m) cura la gestione economica e finanziaria dell'A.I.O.L.P.;
- n) tiene in consegna i beni patrimoniali dell'A.I.O.L.P. e ne cura la migliore resa;
- o) amministra il fondo di gestione dell'A.I.O.L.P.;
- p) si preoccupa che ogni operazione finanziaria si svolga nel rispetto dei disposti di legge sulle associazioni scientifiche senza fini di lucro;
- q) risponde in ogni momento al presidente sulla situazione finanziaria dell'associazione;
- r) redige ogni anno i bilanci (consuntivo e preventivo) che sottopone all'approvazione del consiglio direttivo e successivamente al collegio dei revisori dei conti. Ottenuta da quest'ultimo una relazione sulla adeguatezza della conduzione economico-finanziaria della associazione, propone i detti bilanci alla assemblea degli associati per l'approvazione;
- s) è responsabile della tenuta dei libri contabili che devono essere esibiti ad ogni richiesta del presidente;
- t) è autorizzato a presentare al presidente ed al consiglio direttivo le sue motivate osservazioni su provvedimenti di carattere amministrativo che non ritenga compatibili con la situazione di bilancio.

Art. 26. La sede legale dell'A.I.O.L.P., dall'originaria ubicazione in Via Pisa 38, Roma, viene trasferita presso la Sede Sociale della S.I.O. e Ch. C.F. Via Pigorini 6, 00162 Roma, all'interno della quale occuperà, in comodato d'uso, con contratto registrato un cassetto di una scrivania.

Il Segretario-Tesoriere ha l'obbligo di conservare adeguatamente tutta la documentazione Associativa e di curarne la archiviazione.

Art. 27. È prevista la costituzione di "COMITATI PERIFERICI" (provinciali ed inter-provinciali, regionali ed inter-regionali) con incarico triennale rinnovabile, che avranno il compito di incoraggiare e realizzare incontri sia amichevoli che di aggiornamento professionale tra i Soci di Province e Regioni contigue.

Art. 28. Gli ex Segretari-Tesoriere, i Direttori (Amministrativo, Responsabile e Scientifico) della Rivista

A.I.O.L.P., il Responsabile del Sito Internet ed i Rappresentanti Regionali sono invitati a partecipare al Consiglio Direttivo in qualità di osservatori, senza diritto di voto né di rimborso spese.

Art. 29. Viene creata la categoria di "Sostenitori" cui può accedere chiunque, non possedendo i requisiti richiesti per essere Socio Ordinario, Emerito o Benemerito, desidera comunque partecipare alla vita associativa, previo pagamento della comune quota sociale. Il titolo di Sostenitore A.I.O.L.P. non dà diritto di voto in corso di Assemblea dei Soci né di eleggibilità alle cariche sociali.

## **ORGANIGRAMMA A.I.O.L.P. 2012**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

E. Sartarelli  
U. Cecchini, E. Sartarelli  
L. Manzari  
M.E. Berioli, C. Berardi, P. Pecoraro, M. Poerio, L. Sellari  
S. Cittadini

Presidente  
Vice Presidenti  
Ex Presidente  
Consiglieri  
Segretario-Tesoriere

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

S. Cittadini, M. Maida, M. Poerio

### **ORGANO di CONSULENZA**

D. Celestino

### **REVISORI DEI CONTI**

E. Barbaro, A. Ciuccatosti, G. Manca, G. Morgante, G. Nola

### **COMITATO PERMANENTE PER L'AGGIORNAMENTO DI STATUTO E REGOLAMENTO**

M.E. Berioli, D. Celestino, U. Cecchini, E. Sartarelli, D. Tarsitani, S. Urbini

### **COMITATO DI CONSULENZA PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

M. Fusetti, G. Modugno, G. Paludetti, G. Ralli (*universitari*)  
D. Casolino, G. Cavaniglia, R. Fustos, C. Vicini (*ospedalieri*)  
C. Berardi, L. Maci, L. Palma, M. Tortorici (*libero-professionisti*)

### **COMITATO PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI A BORSE DI STUDIO**

D. Celestino, E. Sartarelli, S. Urbini

## Indice

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Atto Costitutivo .....       | p. 4  |
| Statuto A.I.O.L.P. ....      | p. 5  |
| Regolamento A.I.O.L.P. ....  | p. 13 |
| Organigramma A.I.O.L.P. .... | p. 19 |

